



REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' DI TIROCINIO EXTRACURRICOLARE

EMANATO CON D.R. N. 247 DEL 14 LUGLIO 2020
IN VIGORE DAL 16 LUGLIO 2020

Art. 1 - Finalità e ambito di applicazione

L'Università degli Studi della Basilicata, nel rispetto dei principi e degli indirizzi stabiliti dalla Linee guida in materia di tirocini formativi e di orientamento del 25 maggio 2017 e dal Disciplinare della Regione Basilicata (D.G.R. n. 1130 del 24 ottobre 2017), promuove e sostiene tirocini extracurricolari a favore dei propri laureati da non più di 18 mesi.

Ai tirocini extracurricolari si applica la normativa in vigore nella regione in cui si svolge il tirocinio, fatte salve le eccezioni previste per i soggetti ospitanti multilocalizzati.

Il tirocinio non configura rapporto di lavoro.

Art. 2 - Definizione

Il tirocinio extracurricolare è un'esperienza formativa temporanea presso un datore di lavoro, allo scopo di favorire l'arricchimento di conoscenze e l'acquisizione di competenze professionali.

Ai fini del presente regolamento si intende per:

- Tirocinio extracurricolare: è un periodo di formazione trascorso presso un'azienda per consentire al laureato di acquisire specifiche competenze ed entrare nel mondo del lavoro in maniera più agevole.
- Soggetto promotore: l'Università, ovvero il soggetto che promuove l'esperienza di tirocinio verificandone il corretto svolgimento.
- Tutor universitario: il docente individuato dal tirocinante che assume la funzione di responsabile didattico-organizzativo delle attività.
- Soggetto ospitante: soggetto di natura pubblica o privata presso il quale si svolge il tirocinio. L'Università può svolgere il ruolo di soggetto ospitante demandando alle strutture interne la gestione del tirocinio extracurricolare.
- Tutor soggetto ospitante: personale interno del soggetto ospitante, con il compito di affiancare il tirocinante sul luogo di lavoro favorendone l'inserimento. E' altresì il responsabile dell'attuazione del progetto formativo individuale per tutta la durata del tirocinio.

Art. 3 - Stipula e gestione delle convenzioni e dei progetti

Il tirocinio viene regolato da apposita convenzione stipulata tra l'Università e il legale rappresentante del soggetto ospitante. Mediante la stipula della convenzione il soggetto promotore e il soggetto ospitante si impegnano a rispettare gli obblighi previsti a loro carico. Il tirocinio viene svolto sulla base di apposito progetto formativo individuale, che è parte integrante della convenzione, sottoscritto dal legale rappresentante del soggetto promotore, dal tutor universitario, dal tutor del soggetto ospitante e dal tirocinante.



Il tirocinante deve svolgere le attività previste dal progetto di tirocinio e mantenere l'obbligo di riservatezza circa i processi produttivi, prodotti o altre notizie, relative alla sede ospitante, di cui venga a conoscenza sia durante che dopo lo svolgimento del tirocinio.

Art. 4 – Durata del tirocinio

La durata massima è di 12 mesi, proroghe comprese, fatta eccezione per le persone disabili la cui durata complessiva può arrivare a 24 mesi.

Il tirocinio è sospeso in caso di astensione obbligatoria per maternità, nonché di lunga assenza per infortunio o malattia, intendendosi per tale quella che si protrae per una durata pari o superiore ad un terzo del tirocinio. Il periodo di sospensione non concorre al computo della durata complessiva del tirocinio.

Ciascun tirocinante può svolgere un unico tirocinio presso lo stesso soggetto ospitante. Il tirocinio può essere svolto anche fuori dalla regione. In questo caso si deve far riferimento alla normativa della regione presso cui si svolge il tirocinio, sia per quanto riguarda la documentazione di avvio (progetto formativo individuale e convenzione) sia per quanto riguarda le comunicazioni obbligatorie. In assenza di specifica normativa regionale si dovrà fare riferimento alla normativa nazionale.

Art. 5 - Copertura assicurativa

Per i tirocini formativi e di orientamento l'Università assicura i tirocinanti contro gli infortuni sul lavoro presso l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), nonché presso idonea compagnia assicuratrice per la responsabilità civile verso terzi.

Le coperture assicurative riguardano anche attività eventualmente svolte dal tirocinante al di fuori della sede del tirocinio e rientranti nel progetto formativo, previa comunicazione scritta all'Università da parte del soggetto ospitante.

In caso di incidente durante lo svolgimento del tirocinio, il soggetto ospitante si impegna a segnalare tempestivamente l'evento alla struttura universitaria, per consentire di effettuare le relative denunce entro i termini previsti dalla normativa vigente.

Art. 6 - Formazione

Il soggetto ospitante garantisce al tirocinante, nella fase di avvio del tirocinio, un'adeguata informazione e formazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro ai sensi degli artt. 36 e 37 del D.Lgs. n. 81/2008.

Art. 7 - Attestazione dell'attività svolta

Al termine del tirocinio, l'Università rilascia al tirocinante un'attestazione dell'attività svolta, sottoscritta dai legali rappresentanti del soggetto promotore e del soggetto ospitante.

Ai fini del rilascio dell'attestazione finale, il tirocinante deve aver partecipato almeno al 70% della durata prevista nel progetto formativo.



Art. 8 - Indennità di partecipazione

I tirocini extracurricolari prevedono la corresponsione di una indennità di partecipazione a favore del tirocinante, il cui importo minimo mensile è definito dalla normativa regionale applicata per l'attivazione del tirocinio.

L'indennità di partecipazione è a carico del soggetto ospitante.

Le altre facilitazioni (mensa aziendale, alloggio, trasporti, etc.), sempre a carico del soggetto ospitante, sono facoltative.

Art. 9 - Comunicazioni obbligatorie

L'Università, in qualità di soggetto promotore, adempie agli obblighi di comunicazione della convenzione e del progetto formativo individuale secondo quanto previsto dall'art 9-bis, comma 2, D.L. n. 510/1996 convertito in L. n. 608/1996 e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 10 – Norma di rinvio

Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, si rinvia alla vigente normativa regionale, nazionale e comunitaria in materia di tirocini extracurricolari.